

Comune di Soncino

Prov. di Cremona

Piano integrato di attività ed organizzazione
sottosezione relativa a

Rischi corruttivi e trasparenza
(art. 3 lett. c) del DM 30/6/2022 n. 132 e
Delibera ANAC N 31 deò 30/01/2025)

Allegati:

A- Mappatura aree - processi

B- Obblighi di trasparenza;

C - Patto di integrità.

1. Anagrafica

SCHEDA ANAGRAFICA DEL COMUNE	
DENOMINAZIONE DEL COMUNE	COMUNE DI SONCINO
INDIRIZZO	P.za Garibaldi, 1
Cf / P.IVA	00177340197
CONTATTI	Tel. 0374 837850
SITO WEB ISTITUZIONALE	www.comune.soncino.cr.it
SINDACO	Gallina Gabriele
RPCT	Decreto n.8 del 01/06/2015
RUOLO SVOLTO DAL RPCT ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE	Segretario comunale
NUMERO ABITANTI al 31/12/2024	7551
NUMERO TOTALE DIPENDENTI al 31/12/2024	32

2. Obiettivi strategici

Secondo il PNA – Aggiornamento 2024 PNA 2022 (Delibera n.31 del 30/01/2025) - gli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza rappresentano un contenuto obbligatorio della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO. Tali obiettivi sono definiti dalla giunta e dal consiglio comunale, nell’ambito del DUP e del PEG / Piano delle performance, tenuto conto che su di essi si fondano le strategie di prevenzione della corruzione del Comune.

Gli obiettivi specifici di anticorruzione e trasparenza, da programmare alla luce delle peculiarità dell’ente e degli esiti dell’attività di monitoraggio, devono, inoltre, essere volti alla creazione del valore pubblico, inteso come efficiente ed efficace raggiungimento delle finalità pubbliche dell’ente.

Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che si intende raggiungere attraverso gli strumenti di programmazione dell’Ente, sono i seguenti:

- miglioramento del ciclo della performance in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione);
- rafforzamento dell’analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR;
- miglioramento della chiarezza e conoscibilità dall'esterno dei dati presenti nella sezione “Amministrazione Trasparente”, anche attraverso l’

- incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni, per i soggetti sia interni che esterni da realizzare prioritariamente attraverso il completamento dei progetti PNRR scelti dal Comune nell'ambito della digitalizzazione dell'Ente, nella consapevolezza che il raggiungimento dell'obiettivo consenta una migliore comunicazione interna ed esterna e una maggiore trasparenza.

3. L'analisi del contesto

3.1. L'analisi del contesto esterno – analisi socio-economica

L'analisi del contesto esterno reca l'individuazione e la descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio, ovvero del settore specifico di intervento e di come queste ultime – così come le relazioni esistenti con gli stakeholders – possano condizionare impropriamente l'attività dell'amministrazione. Da tale analisi deve emergere la valutazione di impatto del contesto esterno in termini di esposizione al rischio corruttivo.

Le tensioni geopolitiche hanno influito sulle condizioni finanziarie di tutti i Paesi dell' UE : *Il tema dell'energia rappresenta quindi un nodo ancora da sciogliere per le imprese italiane, che a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina hanno subito un peggioramento della propria posizione competitiva. La situazione è particolarmente grave in Italia per l'asimmetria dello shock, che in primo luogo non ha colpito gli Stati Uniti e i paesi asiatici, e in seguito ha messo al centro del dibattito politico ed economico la questione degli alti costi italiani /e della dipendenza energetica nel confronto con altri Paesi europei. (Fonte : CCLIA di Bergamo)./*

Da uno studio condotto da Unioncamere Lombardia, emerge il seguente andamento dell'economia:

Area Euro- Inflazione

A fine anno l'inflazione al consumo nell'Area Euro è risalita al 2,4%, per via della dinamica della componente energetica, tornata lievemente positiva

I prezzi al consumo dei beni sono rimasti tutto sommato stabili nell'ultimo anno, mentre l'inflazione nel comparto dei servizi resta su ritmi vivaci.

PIL e domanda interna

In Italia l'attività economica nel terzo trimestre dell'anno ha ristagnato, frenata dalla debolezza dell'industria, a fronte della lieve espansione dei servizi e delle costruzioni.

Nel quarto trimestre si rafforza la crescita del fatturato delle imprese lombarde attive nel commercio al dettaglio: la crescita media realizzata nel 2024, pari al +1%, mostra un rallentamento rispetto ai ritmi del 2023 (+3,1%).

In agricoltura, dopo un 2023 relativamente positivo, il primo semestre del 2024 ha evidenziato un andamento degli affari in calo, soprattutto nel secondo trimestre, sebbene l'indice dell'andamento degli affari sia risultato negativo solo per 2 dei 7 principali comparti analizzati (cereali e bovini da carne).

Nel terzo trimestre 2024 torna ad accelerare la crescita del volume d'affari delle imprese lombarde dell'edilizia: la variazione tendenziale⁽¹⁾ è pari al +6,3%, dopo il +2,1% e il +3,9% dei trimestri precedenti.

Anche nel quarto trimestre la variazione del Pil è stata pari a zero nel settore manifatturiero e lievemente positiva in agricoltura.

Scambi con l'estero

Per quanto riguarda gli scambi con l'estero, le importazioni sono tornate a crescere, dopo diversi trimestri di contrazione. Le esportazioni, invece, sono diminuite per il terzo trimestre consecutivo; e gli indicatori disponibili segnalano una persistente debolezza della domanda estera anche nei mesi autunnali.

Per quanto riguarda i prezzi, le ragioni di scambio si sono stabilizzate riportandosi su livelli prossimi a quelli pre-pandemia.

Mercato del lavoro

Negli ultimi mesi dell'anno la crescita dell'occupazione ha parzialmente rallentato e il numero di occupati complessivi si aggira intorno ai 24 milioni.

➤ Nel quarto trimestre, rispetto al precedente, il numero di occupati si è stabilizzato, registrando un aumento dello 0,1% (+28 mila). L'andamento è sintesi della crescita dei dipendenti permanenti (+1,1%), e della diminuzione dei dipendenti a termine e degli autonomi (-4,8% e -0,4% rispettivamente). ➤ A dicembre il tasso di occupazione risulta in leggero calo, pari a 62,3%, mentre quello di disoccupazione è salito al 6,2%. Un ulteriore aspetto che sta caratterizzando la fase più recente è inoltre la decelerazione dell'offerta di lavoro.

Prosegue invece l'espansione della base occupazionale delle imprese delle costruzioni: la variazione del numero di addetti tra inizio e fine trimestre è pari al +0,2%.

La dinamica negativa degli ordinativi è stata solo in parte mitigata dall'attuazione del PNRR che, sulla base del Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi condotto nell'autunno 2023, ha comportato un aumento degli ordini per meno di un decimo delle aziende. (Cfr. "Economie regionali L'economia delle regioni italiane Dinamiche recenti e aspetti strutturali" pubblicazione della Banca d'Italia n. 22 di novembre 2023 - dati aggiornati al 26 ottobre 2023).

In questo contesto, a fine novembre 2023, il numero delle aziende attive in Lombardia, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è rimasto sostanzialmente invariato.

La dinamica di questi investimenti delle Amministrazioni locali è destinata a evolversi in senso positivo per effetto degli interventi finanziati con il PNRR.

Secondo i dati dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), fra gennaio del 2021 e giugno del 2023, l'importo delle gare pubblicate relative ai progetti finanziati dal PNRR ammontava a 46,3 miliardi (il 44% delle risorse assegnate la cui spesa richiede un bando pubblico).

La percezione della corruzione

Conoscere la dimensione quantitativa e qualitativa del fenomeno corruttivo permette di orientare con efficacia ed efficienza l'attività di prevenzione. La modalità di misurazione più diffusa è basata su indicatori soggettivi. Il più noto fra questi indicatori è il Corruption perception index proposto da Transparency international.

L'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency international classifica i Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico.

Il punteggio dell'Italia nel CPI 2024 è di 54 e colloca il Paese al 52° posto nella classifica globale ed al 19° posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea. Nell'ambito di una tendenza alla crescita, con +14 punti dal 2012, il CPI 2024 segna il primo calo dell'Italia (-2). Le più recenti riforme ed alcune questioni irrisolte stanno indebolendo i progressi nel contrasto alla corruzione.

Il sistema nazionale, negli ultimi tredici anni, ha innescato positivi cambiamenti in chiave anticorruzione: dalla Legge anticorruzione 190/2012 alla Legge 179/2017 per la tutela di coloro che segnalano reati o irregolarità (whistleblower) di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, fino alla trasposizione della Direttiva europea sul Whistleblowing con il D.Lgs. 24/2023. Ancora, il ruolo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che, negli ultimi anni, ha rafforzato la disciplina sugli appalti e creato un database pubblico che rappresenta un esempio regionale di rinnovata fiducia nei sistemi di trasparenza.

Tra i fattori che ancora incidono negativamente sulla capacità del sistema di prevenzione della corruzione nel settore pubblico: la mancanza di una regolamentazione in tema di conflitto di interessi nei rapporti tra pubblico e privato, l'assenza di una disciplina in materia di lobbying e il perdurare del rinvio all'implementazione del registro dei titolari effettivi che potrebbe limitare l'efficacia delle misure antiriciclaggio.

3.2. L'analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda, da una parte, la struttura organizzativa e, dall'altra parte, la mappatura dei processi, che rappresenta l'aspetto centrale e più importante finalizzato ad una corretta valutazione del rischio.

3.2.1. La struttura organizzativa e Responsabile della prevenzione.

La struttura organizzativa viene analizzata e descritta nella parte del PIAO dedicata all'organizzazione / alla performance. Si rinvia a tale sezione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo comune è il segretario comunale dott.ssa ANGELINA MARANO, come da decreto di nomina n. 14 in data 10/02/2020.

3.3. La mappatura delle aree di rischio e dei processi

La mappatura dei processi si articola in tre fasi: identificazione; descrizione; rappresentazione.

L'identificazione consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo), nell'identificare l'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere esaminati e descritti. In questa fase l'obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento.

Il risultato della prima fase è l'**identificazione** dell'elenco completo dei processi dall'amministrazione. I processi sono poi aggregati nelle cosiddette **aree di rischio**, intese come raggruppamenti omogenei di processi.

Per le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti, le aree di rischio da valutare in quanto obbligatorie ai sensi dell'art. 6 del DM n. 132/2022 sono:

1. Area contratti pubblici (affidamento lavori , forniture e servizi di cui al D.lgs 36/2023, ivi inclusi gli affidamenti diretti) acquisizione e gestione del personale
2. Area contributi e sovvenzioni (erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)
3. Area concorsi e selezioni (procedure svolte per l'assunzione del personale e per le progressioni di carriera)
4. Area autorizzazioni e concessioni (che con riguardo ai comuni ricomprende, ad esempio, il rilascio di permessi di costruire, le autorizzazioni edilizie anche in sanatoria, i certificati di agibilità, i certificati di destinazione urbanistica (CDU) la Scia edilizia, il rilascio di licenza per lo svolgimento di attività commerciali, ecc) .

Le amministrazioni possono, inoltre, valutare di mappare due ulteriori processi ritenuti particolarmente a rischio, soprattutto nelle amministrazioni comunali di minori dimensioni:

1. Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza
2. Partecipazione del comune a enti terzi

Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative.

L'RPCT ha enucleato i processi elencati nella scheda **“allegato A- Mappatura dei processi “**

Tali processi, poi, sempre secondo gli indirizzi espressi dal PNA, sono stati brevemente descritti mediante una breve descrizione dei seguenti elementi: attività che lo caratterizzano; unità organizzativa responsabile del processo o dell'attività, al tempo stesso responsabile della attuazione della misura; possibili eventi a rischio corruttivo e corrispondenti misure specifiche di prevenzione per mitigarli; i tempi di attuazione della misura; gli indicatori di attuazione della misura.

4. Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione in cui il rischio stesso è identificato, analizzato e confrontato con altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure organizzative correttive e preventive (trattamento del rischio). Si articola in tre fasi: identificazione, analisi e ponderazione del rischio.

4.1 Identificazione del rischio

L'identificazione del rischio ha l'obiettivo di individuare comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Nel presente piano i possibili eventi a rischio corruttivo sono stati individuati esaminando la mappatura di cui all'allegato A alla luce del contesto interno che caratterizza l'Ente. Il percorso di analisi ha è sato il seguente:

- **definizione dell'oggetto di analisi** che può essere l'intero processo o le singole attività che compongono ciascun processo. L'RPCT ha svolto l'analisi per singoli “processi” (senza scomporre gli stessi in “attività”, fatta eccezione per i processi relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture e a quelli relativi ai concorsi e selezioni)
- **utilizzo di tecniche di identificazione e di una pluralità di fonti informative** quali l'analisi di documenti e di banche dati, l'esame delle segnalazioni, le interviste e gli incontri con il personale, workshop e focus group, confronti con amministrazioni simili (benchmarking), analisi dei casi di corruzione, ecc.
- **l'identificazione dei rischi:** nella mappatura proposta sono stati indicati alcuni eventi rischiosi considerati “ricorrenti” in relazione ai singoli processi.

4.2 Analisi del rischio

L'analisi ha il duplice obiettivo di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente,

attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, e, dall'altro lato, di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

4.3 Ponderazione del rischio

Per stimare il rischio è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione al rischio di corruzione.

Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti, secondo quanto illustrato al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019.

Tutti gli indicatori suggeriti dall'ANAC sono stati utilizzati per valutare il rischio nel presente PTPCT.

Per la valutazione è stata applicata la scala ordinale suggerita dall'Aggiornamento 2024 PNA 2022 approvato con delibera n.31/2025 (basso, medio, alto, altissimo).

5. Il trattamento del rischio

Il trattamento del rischio consiste nell'individuazione, la progettazione e la programmazione delle misure finalizzate a ridurre il rischio corruttivo identificato mediante le attività propedeutiche sopra descritte.

Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione e per la loro stabilità nel tempo.

Le **misure specifiche** agiscono in maniera puntuale solo su alcuni rischi e si caratterizzano per la loro capacità di incidere su problemi peculiari.

Le misure devono essere in grado di neutralizzare i fattori abilitanti il rischio, sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo, adeguate alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione, gradualali rispetto al livello di esposizione del rischio residuo.

L'attività di individuazione delle misure deve avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa, valutando e recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli stakeholder..

Nell'allegato A, descrittivo della mappatura dei processi e delle attività che li caratterizzano, sono indicate le misure specifiche di prevenzione, i tempi e gli indicatori di attuazione della misura, il responsabile dell'attuazione della misura.

6. Le misure di prevenzione generale e di contrasto alla corruzione

Sono individuate le seguenti misure generali di prevenzione della corruzione, in linea con le indicazioni dell'Autorità contenute nell'Aggiornamento 2024 al PNA 2022.

Nei comuni con meno di 50 dipendenti si prevedono le seguenti misure di carattere generale obbligatorie, trasversali a tutte le aree di rischio – da prevedere obbligatoriamente nella sezione “Rischi corruttivi e trasparenza”.

6.1. Codice di comportamento

Il comma 3, dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e smi, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento.

Il decreto-legge 30.04.2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.06.2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, e, in particolare, l'art. 4, ha disciplinato l'introduzione, nell'ambito del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, di misure in materia di utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media;

La delibera n. 177/2020 dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.) “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni prevede misure di revisione e di aggiornamento per i Codici di comportamento delle Amministrazioni pubbliche in sostituzione delle precedenti di cui alla deliberazione n. 75/2013”.

Il D.P.R. n. 81 del 13.06.2023 ha apportato sostanziali modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

In data 16.11.2022 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali – anni 2019/2021, che all'art. 72 contiene il nuovo Codice disciplinare.

MISURA GENERALE N. 1

La Giunta comunale con Deliberazione n.14 del 26/01/2024 ha approvato l'aggiornamento del codice di comportamento per i dipendenti comunali conformemente alle previsioni di cui alla Legge n. 79/2022 e al D.P.R. N. 81/2023.

Il codice disciplinare è stato pubblicato a norma dell'art. 72. Comma 12 del CCNL 16/11/2022

La misura è pertanto già operativa.

MONITORAGGIO

Annualmente, in concomitanza con la redazione della Relazione RPCT, si valuterà il numero di violazioni al codice di comportamento potenzialmente preordinate al verificarsi di fenomeni corruttivi e si valuteranno le azioni da intraprendere.

6.2. Conflitto di interessi

L'art. 6-bis della legge 241/1990 (aggiunto dalla legge 190/2012, art. 1, comma 41) prevede che i responsabili del procedimento, nonché i titolari degli uffici competenti debbano esprimere pareri, svolgere valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali e assumere i provvedimenti conclusivi, debbano astenersi in caso di "conflitto di interessi", segnalando ogni situazione, anche solo potenziale, di conflitto.

Il DPR 62/2013, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, norma il conflitto di interessi agli artt. 6, 7 e 14. Il dipendente pubblico ha il dovere di astenersi in ogni caso in cui esistano "gravi ragioni di convenienza". Sull'obbligo di astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. L'art. 7 stabilisce che il dipendente si debba astenere sia dall'assumere decisioni, che dallo svolgere attività che possano coinvolgere interessi:

- a) dello stesso dipendente;
- b) di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi;
- c) di persone con le quali il dipendente abbia "rapporti di frequentazione abituale";
- d) di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente, ovvero il suo coniuge, abbia una causa pendente, ovvero rapporti di "grave inimicizia" o di credito o debito significativi;
- e) di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- f) di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Ogni qual volta si configurino le descritte situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a darne tempestivamente comunicazione al responsabile dell'ufficio di appartenenza, il quale valuterà, nel caso concreto, l'eventuale sussistenza del contrasto tra l'interesse privato ed il bene pubblico.

All'atto dell'assegnazione all'ufficio, il dipendente pubblico ha il dovere di dichiarare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.

Deve informare per iscritto il dirigente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia in essere o abbia avuto negli ultimi tre anni.

La suddetta comunicazione deve precisare:

a) se il dipendente personalmente, o suoi parenti, o affini entro il secondo grado, il suo coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) e se tali rapporti siano intercorsi, o intercorrano tuttora, con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Il dipendente, inoltre, ha l'obbligo di tenere aggiornata l'amministrazione sulla sopravvenienza di eventuali situazioni di conflitto di interessi.

Qualora il dipendente si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, deve segnalarlo tempestivamente al dirigente o al superiore gerarchico o, in assenza di quest'ultimo, all'organo di indirizzo.

Questi, esaminate le circostanze, valuteranno se la situazione rilevata realizzi un conflitto di interessi che leda l'imparzialità dell'agire amministrativo. In caso affermativo, ne daranno comunicazione al dipendente.

La violazione degli obblighi di comunicazione ed astensione integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità civili, penali, contabili o amministrative. Pertanto, le attività di prevenzione, verifica e applicazione delle sanzioni sono a carico della singola amministrazione.

MISURA GENERALE N. 2

L'ente applica con puntualità la esaustiva e dettagliata disciplina di cui agli artt. 53 del d.lgs. 165/2001 e 60 del DPR 3/1957.

MONITORAGGIO

L'RRCT verifica che i responsabili rendano sempre la dichiarazione concernente l'assenza di conflitti di interesse in sede di adozione degli atti. A campione verifica le dichiarazioni rese adottando gli opportuni provvedimenti laddove si rivelino non veritieri.

I Responsabili controllano a campione l'esistenza di conflitti di interesse a carico dei dipendenti del proprio settore, in relazione alle pratiche istruite, e l'osservanza del dovere di astensione.

Il monitoraggio ha cadenza annuale.

6.3. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali

Si provvede a acquisire, conservare e verificare le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013. Inoltre, si effettua il monitoraggio delle singole posizioni soggettive, rivolgendo particolare attenzione alle situazioni

di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

La procedura di conferimento degli incarichi prevede:

la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico;

la successiva verifica della suddetta dichiarazione;

il conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso);

il richiamo nell'atto di conferimento dell'incarico, ove necessario ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.

MISURA GENERALE N. 3

L'ente, con riferimento a dirigenti e funzionari, applica puntualmente la disciplina degli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del TUEL e degli artt. 13 – 27 del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente applica puntualmente le disposizioni del d.lgs. 39/2013 ed in particolare l'art. 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*.

La misura è attuata tempestivamente all'adozione di ogni atto. Il soggetto incaricato dell'adozione della misura è il Responsabile del personale.

MONITORAGGIO

L'RPCT verifica che i soggetti incaricati rendano sempre la dichiarazione concernente l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità prima del conferimento degli incarichi a campione verifica le dichiarazioni rese adottando gli opportuni provvedimenti laddove si rivelino non veritieri.

Il monitoraggio ha cadenza annuale.

6.4. Regole per la formazione delle commissioni di gara e di concorso

Secondo l'art. 35-*bis*, del d.lgs. 165/2001 e smi, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

1. non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
2. non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
3. non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,

ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

4. non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

MISURA GENERALE N. 4:

I soggetti incaricati di funzioni dirigenziali e di posizione organizzativa che comportano la direzione ed il governo di uffici o servizi, all'atto della designazione, devono rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'ordinamento.

I componenti delle commissioni esaminatrici di pubblici concorsi o giudicatrici di gare rendono la dichiarazione dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse e di incompatibilità o di inconferibilità dell'incarico.

La misura è già applicata

Non esiste un regolamento per il conferimento degli incarichi di commissari di pubblico concorso o per la nomina delle commissioni giudicatrici, ma il RPCT verifica preventivamente l'assenza di cause ostative a carico dei componenti delle predette commissioni. Tra le misure specifiche è previsto l'aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, attraverso l'adeguamento delle norme per la formazione delle commissioni di concorso e lo svolgimento dei concorsi.

MONITORAGGIO

L'RPCT verifica che i soggetti incaricati rendano sempre la dichiarazione concernente l'assenza di cause di incompatibilità prima del conferimento degli incarichi a campione verifica le dichiarazioni rese adottando gli opportuni provvedimenti laddove si rivelino non veritieri.

Il monitoraggio ha cadenza annuale

6.5. Incarichi extraistituzionali

L'amministrazione ha approvato la disciplina di cui all'art. 53, co. 3-bis, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., in merito agli incarichi vietati e ai criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali, con deliberazione di G.C. N.34 del 15/02/1999 e s.m.i., in seno al Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

MISURA GENERALE N. 5:

la procedura di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente è normata dal provvedimento organizzativo di cui sopra. L'ente applica con puntualità la suddetta procedura.

La misura è già applicata.

MONITORAGGIO

L'RPCT verifica che il rispetto delle procedure previste dalle norme regolamentari in materia di conferimento degli incarichi extraistituzionali adottando gli opportuni provvedimenti laddove si rivelino scostamenti significativi.

Il monitoraggio ha cadenza annuale

6.6. Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)

L'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

È fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

MISURA GENERALE N. 6:

Ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

La misura è già applicata

MONITORAGGIO

L'RPCT verifica che i soggetti incaricati rendano sempre la dichiarazione circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

A campione verifica le dichiarazioni rese, adottando gli opportuni provvedimenti laddove si rivelino non veritieri.

Il monitoraggio ha cadenza annuale

6.7. La formazione sui temi dell'etica e della legalità e sulla

contrattualistica pubblica

Il comma 8, art. 1, della legge 190/2012, stabilisce che il RPCT definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

La formazione mira all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità;

MISURA GENERALE N. 7:

Si demanda al RPCT il compito di individuare, i contenuti della formazione che viene erogata annualmente, anche direttamente dal RPCT.

Il procedimento è già attuato con la somministrazione della formazione sia alla generalità dei dipendenti che ai dipendenti selezionati annualmente.

MONITORAGGIO

Verifica delle presenze ai corsi on site e somministrazione di questionari per i corsi on line da parte del RPCT

Il monitoraggio ha cadenza annuale

6.8. La rotazione del personale

La rotazione del personale può essere classificata in ordinaria e straordinaria.

Rotazione ordinaria: la rotazione c.d. "ordinaria" del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, sebbene debba essere temperata con il buon andamento, l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa.

L'art. 1, comma 10 lett. b), della legge 190/2012 impone al RPCT di provvedere alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

MISURA GENERALE N. 8/a:

La dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione.

Non esistono figure professionali perfettamente fungibili e per questo non sono possibile nemmeno misure alternative alla rotazione come la rotazione funzionale all'interno dello stesso ufficio o la "doppia sottoscrizione" degli atti

La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: "(...) *non trovano applicazione le disposizioni adottate ai*

sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”.

In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione dei dirigenti/funzionari negli enti dove ciò non sia possibile per *sostanziale infungibilità* delle figure presenti in dotazione organica.

La misura non è applicata

Rotazione straordinaria: è prevista dall'art. 16 del d.lgs. 165/2001 e smi per i dipendenti nei confronti dei quali siano avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

L'ANAC ha formulato le “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria” (deliberazione n. 215 del 26/3/2019).

Secondo l'Autorità, “non appena venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale, l'amministrazione, nei casi di obbligatorietà, adotta il provvedimento” (deliberazione 215/2019, Paragrafo 3.4, pag. 18).

MISURA GENERALE N. 8/b:

Sono applicate le disposizioni previste dalle “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria” (deliberazione ANAC n. 215 del 26/3/2019).

Nel codice di comportamento verrà inserito l'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio

MONITORAGGIO

Acquisizione di una dichiarazione da parte dei dipendenti concernente l'assenza di provvedimenti di rinvio a giudizio ricevuti nell'anno in corso.

Verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rese

6.9. Misure per la tutela del dipendente che segnali illeciti (whistleblower)

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e smi, riscritto dalla legge 179/2017, stabilisce che il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad applicare l'articolo 54-bis.

La segnalazione dell'illecito può essere inoltrata: in primo luogo, al RPCT; quindi, in alternativa all'ANAC, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.

La segnalazione è sempre sottratta all'accesso documentale, di tipo tradizionale, normato dalla legge 241/1990. La denuncia deve ritenersi anche sottratta all'applicazione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato, di cui agli articoli 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. L'accesso, di qualunque tipo esso sia, non può essere riconosciuto poiché l'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata.

L'art. 54-bis accorda al whistleblower le seguenti garanzie: la tutela dell'anonimato; il divieto di discriminazione; la previsione che la denuncia sia sottratta all'accesso.

Il sistema di segnalazione interno è realizzato mediante l'adesione alla piattaforma 'whistleblowingPA', indicata dall'ANAC e gratuita.

L'ente adotterà le opportune misure in corso d'anno.

MISURA GENERALE N. 9:

Attualmente è possibile inoltrare le segnalazioni tramite l'apposita pagina web di ANAC <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/> che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima.

Si programma di istituire nei primi sei mesi dell'anno, il canale interno delle segnalazioni per la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, con le seguenti modalità:

- a. Segnalazioni scritte - Il segnalante dovrà utilizzare il portale Whistleblowing PA;
- b. Segnalazioni orali - tramite richiesta di incontro direttamente e personalmente al RPCT nei giorni di presenza;

MONITORAGGIO

Entro IL 31/12/2025 L'RPCT verifica l'adozione di meccanismi che garantiscano l'anonimato dei segnalanti.

6.10. Patti di Integrità

Patti d'integrità e Protocolli di legalità recano un complesso di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario per la partecipazione ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di "regole di comportamento" finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

Il comma 17 dell'art. 1 della legge 190/2012 e smi che stabilisce che le stazioni appaltanti possano prevedere "negli avvisi, bandi di gara o lettere

di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara”.

MISURA GENERALE N. 10:

L'ente ha approvato il proprio schema di “Patto d'integrità” congiuntamente al PTPCT 2020-2021, quale allegato del piano stesso

La sottoscrizione del Patto d'integrità viene imposta, in sede di gara, ai concorrenti delle procedure d'appalto di lavori, servizi e forniture. Il Patto di integrità viene allegato, quale parte integrante, al Contratto d'appalto.

Per completezza, sempre in allegato, si riporta il testo del suddetto Patto di integrità (**Allegato C**)

6.11. Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti

Dal monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi potrebbero essere rilevati omissioni e ritardi ingiustificati tali da celare fenomeni corruttivi o, perlomeno, di cattiva amministrazione.

MISURA GENERALE N. 11:

Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti emerge dalla verifica dei risultati descritti nel Piano delle performance che per ogni obiettivo prescrive il rispetto di target temporali stabiliti nel rispetto della legge.

Si prevede in ogni caso, di procedere a campione, alla misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparati con i termini previsti dalla normativa vigente.

MONITORAGGIO

In sede di valutazione della performance sarà effettuato il monitoraggio del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, adottando gli opportuni interventi correttivi e / o modifiche organizzative, in caso di significativo scostamento.

Il monitoraggio ha cadenza annuale

6.12. Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA)

La responsabilità dell'iniziale verifica o compilazione delle informazioni contenute nell'AUSA, nonché dell'aggiornamento annuale dei dati è attribuita al “RASA”, ossia il “responsabile anagrafe stazione appaltante”

A seguito della verifica dei dati anagrafici ovvero della verifica, aggiornamento o conferma di tutti i dati da parte del RASA, la stazione appaltante si troverà nello stato “attiva”.

Se la stazione appaltante è “attiva”, potrà operare sui sistemi ANAC ad es. chiedendo CIG ecc. e potrà legittimamente bandire gare d'appalto. Se il RASA non aggiorna i dati entro la scadenza del termine e quindi la stazione appaltante è “senza aggiornamento”, gli atti di stipula compiuti sono nulli, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge n. 179/2012 e per i funzionari responsabili è prevista la responsabilità amministrativa e contabile.

MISURA GENERALE N. 12 / MONITORAGGIO

L' RPCT verifica annualmente l'inserimento e l'aggiornamento dei dati in AUSA da parte del RASA (responsabile anagrafe stazione appaltante) e adotta tempestivamente gli opportuni provvedimenti in caso di riscontrata inadempienza

7. La trasparenza

7.1. La trasparenza e l'accesso civico

Con il PNA 2022 sono state introdotte indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

La trasparenza è attuata attraverso:

- la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”;
- l’istituto dell’accesso civico, classificato in semplice e generalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013.

7.2. Le modalità attuative degli obblighi di pubblicazione

Per supportare l’elaborazione di questa sottosezione da parte dei piccoli comuni è stato predisposto un apposito file Excel (sostitutivo per tali enti dell’Allegato 1) della delibera ANAC n. 1310/2016) che elenca tutti gli obblighi di pubblicazione applicabili ai comuni con meno di 5000 e 15.000 abitanti, secondo le indicazioni date nel tempo da ANAC nei vari PNA e relativi aggiornamenti.

L’allegato C alla presente sottosezione è stato elaborato sulla base di quanto proposto da ANAC. In esso sono stati individuati il contenuto degli obblighi e la denominazione delle sottosezioni livello 1 (Macrofamiglie) e livello 2 ; si prevede di precisare il Responsabile dell’ufficio/struttura responsabile tenuto alla pubblicazione (ed eventualmente se diverso dallo stesso, del Responsabile dell’elaborazione e trasmissione del dato), le tempistiche della pubblicazione e dell’Aggiornamento nonché di programmarne il monitoraggio.

Si precisa che dal 1° gennaio 2024 **l’alberatura della sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”** in Amministrazione Trasparente è stato adeguato al nuovo regime normativo in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 37 del d.lgs. 33/2013 e al d.lgs. n. 36/2023 che ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 (art. 229, co. 2)

In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:

- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l’ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);

- che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;

- la sostituzione, ad opera dell'art. 224, co. 4 del Codice, dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" con il seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori."

A completamento del quadro normativo descritto occorre richiamare i provvedimenti dell'Autorità che hanno precisato gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1° gennaio 2024:

- la deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale". La delibera – come riporta il titolo - individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;

- la deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii. recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e relativo allegato 1). La delibera – come riporta il titolo - individua gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del Codice.

In particolare, nella deliberazione n. 264/2023 l'Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;

- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione; l'interoperabilità prevede che **ogni singolo step vada inviato al sistema nazionale ANAC attraverso l'invio di schede**, a partire da quello iniziale: con la funzione "crea appalto", la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP, parte della Banca dati nazionale) acquisisce il set di informazioni di base sulla procedura, che una volta confermata consente di recuperare il CIG. Lo scambio di dati con l'Autorità sarà costante e tempestivo in ogni fase del contratto.
- con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.

Rispetto alla deliberazione 1310/2016, le tabelle di questo piano sono composte da sette colonne, anziché sei.

È stata aggiunta la "Colonna G" (a destra) per poter individuare, in modo chiaro, l'ufficio responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne.

Le tabelle, organizzate in sette colonne, recano i dati seguenti:

COLONNA	CONTENUTO
A	denominazione delle sotto-sezioni di primo livello
B	denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello
C	disposizioni normative che impongono la pubblicazione
D	denominazione del singolo obbligo di pubblicazione
E	contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);
F (*)	periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;
G (**)	ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

(*) Nota ai dati della Colonna F:

la normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

() Nota ai dati della Colonna G:**

L'art. 43 comma 3 del d.lgs. 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

I dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori indicati nella colonna G.

L'aggiornamento di numerosi dati deve avvenire "tempestivamente". L'ANAC in Deliberazione n.31 del 30/01/2025 ha specificato che il concetto di tempestività, dovrà comunque essere interpretato, in base allo scopo della norma e alle caratteristiche dimensionali di ciascun ente, secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati.

Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue:

è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 30 giorni dalla disponibilità degli stessi.

7.3. L'organizzazione dell'attività di pubblicazione

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il RPCT nello svolgimento delle attività previste dal d.lgs. 33/2013, sono gli stessi Responsabili dei settori indicati nella colonna G.

L'ufficio segreteria è incaricato della gestione della sezione Amministrazione trasparente.

Gli uffici depositari dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare (indicati nella Colonna G) provvedono direttamente alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella Colonna E entro giorni 30 giorni dalla ricezione

Resta fermo che, laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, occorre riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune").

7.4. La pubblicazione di dati ulteriori

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente.

Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

In ogni caso, i dirigenti Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa.

7.5. Il monitoraggio

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza effettua il monitoraggio entro i termini stabiliti da ANAC. Esso è limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione che viene modificato di anno in anno, in modo che nel medio periodo l'attività di monitoraggio copra tutti gli obblighi previsti dal D.lgs 33/2013.